COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2009

INDICE

Art. 1	**Istituzione della tassa**	*Pag.*	*3*
Art.2	**Definizione dei rifiuti**	*Pag.*	*3*
Art. 3	**Oggetto della tassa**	*Pag.*	3
Art. 4	**Soggetti passivi**	*Pag.*	*4*
Art. 5	**Tipologie di denunce**	*Pag.*	*4*
Art. 6	**Sgravi e rimborsi**	*Pag.*	*6*
Art. 7	**Superficie tassabile**	*Pag.*	*6*
Art. 8	**Tariffe**	*Pag.*	*8*
Art. 9	**Tariffa giornaliera**	*Pag.*	*8*
Art. 10	**Agevolazioni per utenze domestiche**	*Pag.*	*8+*
Art. 11	**Detassazione per utenze non domestiche**	*Pag.*	9
Art. 12	**Locali ed aree oggetto della tariffa**	*Pag.*	10
Art. 13	**Esclusioni**	*Pag.*	10
Art. 14	**Esenzioni**	*Pag.*	*11*
Art. 15	**Disposizioni transitorie e finali**	*Pag.*	*12*

Articolo 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate, dalle leggi vigenti, nonché da ogni altra normativa applicabile al tributo.

Articolo 2
DEFINIZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o prodotto derivante da attività umana o da cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono.

   Sono rifiuti solidi urbani:

   a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

   b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/1997;

   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

   e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

   f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 3
OGGETTO DELLA TASSA

1. È istituita apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio del servizio.

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio, ovvero vi provveda autonomamente, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b), della L. 549/1995;
2. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo però obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione;
3. Per i locali ad uso abitativo, la tassa è accertata nei confronti del proprietario, se il contratto di locazione è di durata pari od inferiore all'anno, mentre viene accertata, ed è dovuta, dal conduttore per periodi superiori all'anno;
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili) la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività;
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori;
6. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

Articolo 5
TIPOLOGIE DI DENUNCE

1. I soggetti di cui all’art. 4 devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Capoterra, direttamente ovvero mediante servizio postale, apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall’avvenuta occupazione o dalla variazione. Per ogni operazione anagrafica, così come

per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.

2. Le comunicazioni hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario deve essere presentata una denuncia di rettifica secondo i termini e le modalità previste per la denuncia originale che deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente. L'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine, il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle tariffe ridotte di cui ai precedenti articoli. In difetto, il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

   Le denunce di cui ai commi 1 e 2 devono contenere:

   - le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza;
   - il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
   - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
   - L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
   - l'indicazione di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente
   - I dati catastali identificativi dell'immobile oggetto della tassa.;
   - La data di inizio occupazione o conduzione;
   - la sottoscrizione con firma leggibile.

3. Gli stessi soggetti o i loro familiari conviventi devono presentare, altresì, all'ufficio tributi, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione.
4. In caso di cessazione della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita comunicazione di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata. In caso di mancata denuncia di cessazione, nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La cessazione può avvenire anche a cura dell'Ufficio Tributi del Comune, nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

5. La comunicazione di cessazione deve contenere:
   - le generalità del contribuente;
   - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
   - l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
   - cognome• e nome dell'eventuale subentrante;
   - data di presentazione;
   - sottoscrizione con firma leggibile.
6. Non sono ritenute valide le comunicazioni presentate ad uffici diversi dall'Ufficio Tributi.
7. Per facilitare l'utenza, l'Ufficio Tributi approntera apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati.
8. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta, mentre per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione.

Articolo 6
SGRAVI E RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende come riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, del D.Lgs. 507/1993, è disposto dall'Ufficio Comunale entro i centottanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Articolo 7
SUPERFICIE TASSABILE

1. Al fine della determinazione della tassa devono essere prese in considerazione le superfici:
   a) dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle

medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore ai cinquanta centimetri quadrati. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.

Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi;

b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.

La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione comunale.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o rifiuti tossici e nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.
3. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19

aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento, così come sancito dal comma 340, art. 1, Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 dal comma 3 dell'art. 70 del Decr. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 8
TARIFFE

1. Entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe già approvate.
2. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa sono determinate in modo da ottenere che il gettito globale annuo non superi il costo di esercizio del servizio di igiene urbana, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni.
3. Tenuto conto dei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. 507/1993 (9), entro il 30 giugno di ciascun anno l'Azienda e/o gli Enti autorizzati che effettuano il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, anche sulla base dei criteri stabiliti nel contratto di servizio.

Articolo 9
TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera, riguardante tipicamente attività dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua prevista per le attività commerciali per ogni giorno di occupazione.

Articolo 10
AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa unitaria è ridotta nei seguenti casi:

a) del 30% nel caso di abitazioni principali, con unico occupante, nonché unico componente il proprio nucleo familiare purché sia ivi residente;

b) del 30% nel caso di agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;

c) del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

d) del 50% nel caso di utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) del 30% nel caso di abitazioni utilizzate da utenti che dichiarino di possedere un reddito annuo complessivo inferiore a € 7.500,00 e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

f) del 50% nel caso di utenti in possesso di tutti requisiti di cui alla lettera e) di età superiore a 65 anni sole o con coniuge anch'esso in età superiore a 65 anni.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. Per le riduzioni di cui alle lettere e) ed f) del presente articolo il contribuente deve presentare, oltre alla documentazione di cui al comma 2, entro il mese di marzo di ciascun anno, apposita istanza corredata dalla documentazione comprovante la propria situazione reddituale.

   Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno impositivo successivo.

Articolo 11
DETASSAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per tutte le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), per le quali risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossivi o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini del 70%.
2. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione, nonché la planimetria dei locali;

   Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo;
3. La Giunta Comunale può deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento del tributo, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 460 del 04 dicembre 1997.

Articolo 12
LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:
    a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 13;
    b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
    c) il vano scala (da misurarsi in pianta una sola volta).
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:
    a) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
    b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto ecc.

Articolo 13
ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
    a) Locali**:**
    - Adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, per i quali si dia dimostrazione della inesistenza o cessazione di tutte le utenze (gas, acqua e luce); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
    - Stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche ed elettroniche, stalle per bestiame, ricovero attrezzi, fienili, silos, ove non si abbia di regola presenza umana e/o attività di lavorazione;
    - Balconi e terrazze scoperte;
    - Cantine e soffitte, locali ad uso sgombero in genere, adibiti di fatto a tale uso, qualora non abitate o abitabili. Per queste ultime non si valuta l'altezza dal soffitto né l'inclinazione dello stesso;

- La parte degli impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- Delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo dell'alloggio o dell'immobile;
- Edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto;
- Sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- Locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;

b) aree

- Aree di manovra dei parcheggi;
- Impraticabili o intercluse da recinzione;
- In abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- Non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- Adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti;
- Zone di transito, manovra, esattamente identificate a tal fine;
- Utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- In cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

Articolo 14
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
    a) I locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
    b) Le abitazioni occupate da famiglie il cui reddito non superi il limite previsto dall'art. 1 del D.P.G.R. 23/08/1990, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Ufficio, comunque, potrà prescindere dal suddetto reddito qualora si accertino elementi comprovanti una situazione di non indigenza, le quali famiglie abbiano presentato istanza al Settore Politiche Sociali, il quale, a seguito di istruttoria favorevole ne dà comunicazione immediata al Settore Finanze e Tributi Locali;
    c) I locali condotti dagli istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiore ad un quarto della spesa annua stessa;
    d) I locali destinati a raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
    e) Le abitazioni degli Ambasciatori e degli Agenti diplomatici delle Nazioni Estere.

2. L’esenzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri le condizioni previste.

   L’esenzioni avranno decorrenza dall’anno stesso in cui viene presentata la domanda, per coloro i quali si trovano già iscritti nei ruoli di riscossione. Per coloro,invece, cui vengono notificati gli avvisi di accertamento, le agevolazioni sono accordate per i periodi oggetto di accertamento, ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma regolamentare precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dal primo gennaio 2009.